

**Regolamento  
sulla tassa di collegamento  
(RTColl)**

(del 28 giugno 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 14 dicembre 2015,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina la tassa di collegamento di cui agli art. 35 e segg. della legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994.

**Autorità competente**

(art. 35h-35o, 35r LTPub)

**Art. 2** <sup>1</sup>La Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio è l'autorità competente a prelevare la tassa di collegamento.

<sup>2</sup>Essa esercita tutte le funzioni conferite dalla LTPub all'autorità competente, con facoltà di delegare a terzi il conteggio e i controlli dei posteggi assoggettati o potenzialmente assoggettati alla tassa.

**Comuni in cui si preleva la tassa**

(art. 35b cpv. 1 LTPub)

**Art. 3** La tassa di collegamento è prelevata nei Comuni elencati nell'allegato 1 al regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011.

**Posteggi non soggetti alla tassa**

(art. 35 e 35b cpv. 2 LTPub)

**Art. 4** Non sono soggetti alla tassa i posti auto e gli spazi destinati esclusivamente:

- a) al servizio di abitazioni;
- b) a veicoli di servizio, fornitori, carico e scarico, esposizione e deposito.

**Connessione spaziale e funzionale**

(art. 35b cpv. 2 LTPub)

**Art. 5** <sup>1</sup>Sono in connessione spaziale i posteggi autorizzati come impianto unitario.

<sup>2</sup>Sono in connessione funzionale i posteggi al servizio della medesima costruzione o complesso di costruzioni, come pure quelli che possono essere utilizzati indifferentemente dalla medesima utenza.

**Esenzioni**

(art. 35d LTPub)

**Art. 6** <sup>1</sup>Sono esentati dalla tassa i posti auto destinati esclusivamente per:

- a) attività alberghiere e di ristorazione;
- b) attività di svago e culturali (strutture sportive ed espositive, cinematografi, teatri, ecc.);
- c) luoghi di culto;
- d) i visitatori di strutture sociosanitarie.

<sup>2</sup>Sono inoltre esentati:

- a) i posteggi pubblici definiti come tali dai piani regolatori ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011, limitatamente ai posti auto non riservati o concessi in abbonamento a utenti che si spostano sistematicamente (pendolari);
- b) i posteggi di interscambio (Park and Ride);
- c) i posteggi di attestamento definiti dal piano direttore (art. 8 segg. LST).

### **Ammontare della tassa**

(art. 35e LTPub)

**Art. 7** La tassa di collegamento è stabilita:

- a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico in fr. 3.50 al giorno per posto auto;
- b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori in fr. 1.50 al giorno per posto auto.

### **Riduzione della tassa**

(art. 35f LTPub)

**Art. 8** <sup>1</sup>La riduzione della tassa è stabilita di regola con la decisione di tassazione (art. 11).

<sup>2</sup>La riduzione della tassa di cui al cpv. 3 dell'art. 35f LTPub decade, se entro il termine di 10 anni i posti auto dismessi sono ripristinati. La Sezione della mobilità stabilisce l'importo da restituire in base ai posti auto ripristinati, diminuendo la pretesa proporzionalmente al periodo di effettiva dismissione.

<sup>3</sup>La riduzione della tassa di cui al cpv. 4 dell'art. 35f LTPub è riconosciuta annualmente, nella misura in cui viene mantenuta la relativa riduzione di posteggi.

<sup>4</sup>Quanto stabilito al cpv. 3 vale anche nel caso di riduzione di posteggi avvenuta prima dell'entrata in vigore della tassa di collegamento.

<sup>5</sup>Se le condizioni per il conferimento della riduzione sono realizzate unicamente per una parte del periodo di tassazione (art. 11 cpv. 1), la riduzione è riconosciuta *pro rata temporis*.

### **Procedura**

#### **a) dichiarazione**

(art. 35h LTPub)

**Art. 9** <sup>1</sup>La dichiarazione dei proprietari deve indicare i fondi su cui sono ubicati i posteggi, la loro destinazione e il numero dei posti auto.

<sup>2</sup>Alla prima dichiarazione, e successivamente in caso di modifica, va allegata la licenza edilizia con il piano di progetto approvato relativo ai posteggi.

#### **b) accertamento**

(art. 35i LTPub)

**Art. 10** <sup>1</sup>La Sezione della mobilità può richiedere o richiamare la documentazione attestante le circostanze rilevanti ai fini dell'assoggettamento, in particolare la licenza edilizia e il computo dei posteggi autorizzati secondo gli art. 51 - 62 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011.

<sup>2</sup>In caso di conteggio in loco dei posteggi viene data al proprietario facoltà di partecipare; è tuttavia riservata la possibilità di effettuare conteggi senza preavviso.

#### **c) determinazione della tassa**

(art. 35e cpv. 5, 35l cpv. 1 LTPub)

**Art. 11** <sup>1</sup>La tassa è fissata e riscossa ogni anno per il periodo corrispondente all'anno civile.

<sup>2</sup>Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte di tale periodo, la tassa è riscossa *pro rata temporis*.

#### **d) pagamento della tassa**

**Art. 12** <sup>1</sup>La tassa deve essere pagata nei trenta giorni successivi alla sua scadenza.

<sup>2</sup>Il debitore della tassa paga, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, l'interesse di ritardo di cui all'art. 243 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994. L'interesse è dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

<sup>3</sup>Su richiesta del contribuente, la Sezione della mobilità può suddividere il pagamento della tassa fino a tre rate. E' in ogni caso applicabile l'interesse di ritardo.

### **Entrata in vigore**

**Art. 13** Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016.

Publicato nel BU **2016**, 325.